SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5/L

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3.

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

02G0320

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 7 gennaio 2003, n. **910123.**

Attività di valutazione e controllo sull'efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

03A00372

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 1:

Conceria Tris S.p.a., in Lonigo: Obbligazioni sorteggiate il 7 gennaio 2003.

Lauretana S.p.a., in Graglia: Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 2003.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 2002.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39;

Vista la nota n. 593 del 7 febbraio 2002 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rappresenta, tra l'altro, la necessità di avviare, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, procedure di reclutamento concernenti i dirigenti scolastici, al fine di sopperire al fabbisogno di personale dirigenziale della scuola relativo al triennio 2002-2004 che ammonta a complessive 3.500 unità, a fronte di un turn-over previsto per l'anno 2004 di 1.400 unità;

Vista la richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nota n. 159 in data 27 settembre 2002) di autorizzazione all'avvio di procedure di reclutamento, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riservata ai presidi incaricati, per complessivi 1.500 dirigenti scolastici, al fine di soddisfare le immediate esigenze di detto personale dirigenziale corrispondenti al 50 per cento dei posti individuati dal medesimo Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in relazione a quanto disciplinato dal citato art. 29, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare, l'articolo 19, comma 1, il quale esclude dal divieto per le amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, il comparto della scuola

Tenuto conto delle ragioni di necessità ed urgenza rappresentate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto, pertanto, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, debba essere autorizzato a bandire la citata procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di soddisfare le immediate esigenze di personale scolastico con qualifica dirigenziale, corrispondenti al 50 per cento dei posti individuati e disponibili, in relazione a quanto disciplinato dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato, ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad avviare una procedura di reclutamento per dirigenti scolastici, riservata ai presidi incaricati di cui al citato art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per complessive millecinquecento unità.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 13 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 376

03A00407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2003.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2003, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2003, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2003, come appresso:

a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 2003;

b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 2003 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00414

DECRETO 13 gennaio 2003.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 2003, alle banche per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2003, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 2003, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00415

DECRETO 13 gennaio 2003.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 2003, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2003, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per

l'anno 2003, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00416

DECRETO 13 gennaio 2003.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 2003, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2003, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2003, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00417

DECRETO 13 gennaio 2003.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Viso l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2003 la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2003 nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00419

DECRETO 13 gennaio 2003.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2003 la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2003 nella misura dell'1 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00420

DECRETO 13 gennaio 2003.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite da terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2003 la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2003;

b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2003 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1993 al 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00418

DECRETO 13 gennaio 2003.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2003 la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2003 nella misura dell'1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00421

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 dicembre 2002.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992 ed aggiornamento degli elenchi delle specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 4 dicembre 1996.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996, concernente gli elenchi delle specialità medicinali registrate sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Considerato che il Consiglio della Commissione europea, nella seduta del 6 dicembre 2001, ha stabilito che gli Stati membri devono provvedere, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, a sottoporre alle norme vigenti nei singoli Stati la sostanza di tipo amfetaminico chiamata PMMA, acronimo di Parametossimetamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano;

Considerato che la ditta Prodotti Formenti S.r.l. di Milano ha chiesto alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Transtec cerotti transdermici» e «Triquisic cerotti transdermici», entrambe contenenti come principio attivo Buprenorfina, sostanza ad attività analgesico-narcotica compresa nella tabella IV di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Sentito l'Istituto superiore di sanità, che si è espresso con note n. 21214/BCL 12 del 12 giugno 2002 e n. 10255-10104/BCL/12 del 9 maggio 2002;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso nelle sedute del 24 settembre 2002 e del 16 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992 è aggiunta la seguente sostanza:

TABELLA I

Parametossimetamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano (PMMA).

Art. 2.

1. Alle tabelle di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996 sono aggiunte le seguenti specialità medicinali:

TABELLA IV

Buprenorfina — Transtec
- 3 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
- 5 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
- 10 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
- 3 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
- 5 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
- 10 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
- 3 cerotti transdermici 70 microgrammi/h
- 5 cerotti transdermici 70 microgrammi/h
- 10 cerotti transdermici 70 microgrammi/h

Buprenorfina — Triquisic
- 3 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
- 5 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
- 10 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
- 3 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h

5 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
10 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
3 cerotti transdermici 70 microgrammi/h
5 cerotti transdermici 70 microgrammi/h
10 cerotti transdermici 70 microgrammi/h

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

03A00410

DECRETO 12 dicembre 2002.

Rettifica al decreto ministeriale 14 giugno 2002, recante il recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose;

Ritenuto necessario ovviare ad eventuali disguidi in ordine alla data di decorrenza prevista dall'art. 6, comma 1, lettera *a)* del decreto 14 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 viene sostituita dalla seguente:

a) a decorrere dal trentesimo giorno dopo la pubblicazione per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174.

Roma, 12 dicembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

03A00399

DECRETO 12 dicembre 2002.

Rettifica al decreto ministeriale 7 settembre 2002, recante il recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1997, di attuazione dell'art. 25 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52;

Vista la direttiva ministeriale 2001/58/CE della commissione del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che stabilisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'art. 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (scheda informativa in materia di sicurezza);

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio;

Ritenuto necessario ovviare ad un errore di trascrizione contenuto nell'art. 2, ed un errore sostanziale dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2002;

Ritenuto necessario ovviare ad eventuali disguidi in ordine alla data di decorrenza prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *a)* del decreto 7 settembre 2002.

Decreta:

Art. 1.

1. L'ultimo rigo dell'art. 2 il termine «espressione» viene sostituito da «esposizione».

Art. 2.

1. L'art. 3 viene sostituito dal seguente:

la scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogni qualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso è tenuto a trasmettere la scheda aggiornata all'utilizzatore.

Art. 3.

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 viene sostituita dalla seguente:

a) a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174.

Roma, 12 dicembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

03A00400

DECRETO 20 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blox».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 2000, n. 181, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 15 novembre 2002 della ditta Whitehall Italia S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BLOX:

astuccio 20 capsule rigide - A.I.C. n. 023712 058;

ditta Whitehall Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

03A00413

DECRETO 8 gennaio 2003.

Rettifica al decreto 15 novembre 2002 recante determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO STUPEFACENTI

Visto il proprio decreto 15 novembre 2002, con cui sono state determinate le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2003;

Accertato che la ditta Profarmaco S.r.l. ha cambiato la ragione sociale in Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. e che quest'ultima è stata parimenti autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita le sostanze psicotrope elencate nella IV e VI tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Considerato che occorre procedere alla rettifica del decreto di che trattasi, limitatamente alla citata ditta;

Decreta:

La ditta Profarmaco S.r.l., via Curiel, 34 - Paullo (Milano), indicata al punto 7 del decreto 15 novembre 2002 è rettificata in Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via Curiel, 34 - Paullo (Milano), ferma restando

l'elenco e le quantità delle sostanze espresse in base anidra che quest'ultima è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A00411

DECRETO 9 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Argirofedrina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Laboratori Italiani Vaillant S.r.l. - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Laboratori Italiani Vaillant S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata, il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ARGIROFEDRINA:

«spray nasale, soluzione» 1 flacone nebulizzatore - A.I.C. n. 001247 030;

ditta Laboratori Italiani Vaillant S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A00412

ORDINANZA 24 dicembre 2002.

Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d'affezione comporta la necessità e l'urgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive modifiche;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietato:

a) utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;

b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera *a)*;

c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle specie di cui alla lettera *a)*, per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

Art. 2.

La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 8

03A00557

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 gennaio 2003.

Norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, recante norme per la razionalizzazione degli stoccaggi ed in particolare il comma 2 con il quale viene disposto che il Ministero delle attività produttive stabilisca, con proprio decreto, i criteri per individuare le capacità di stoccaggio disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacità negli ultimi due anni nonché delle capacità di stoccaggio e di movimentazione, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permute tra società;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 32/1998, citato, con il quale viene costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2001, con il quale viene approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 recante «Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 32/1998, le capacità disponibili di stoccaggio e di trasporto di oli minerali vengono individuate sulla base dei parametri seguenti:

A1) utilizzo medio delle strutture di stoccaggio e di trasporto nei due anni solari precedenti a quello di riferimento, individuato applicando le seguenti definizioni e modalità di calcolo:

Capacità di stoccaggio e di movimentazione

a) capacità operative (capacità di massimo riempimento dei serbatoi): capacità media in esercizio nel periodo di riferimento, al netto della volumetria impegnata per il mantenimento delle scorte annualmente imputate al deposito per ciascuna categoria di prodotto (I, II e III, di cui al decreto legislativo n. 22/2001);

b) quantità movimentale, per ciascuna annualità, e per categoria di prodotto;

c) indice di rotazione annuo: rapporto tra le quantità movimentate e le capacità operative di stoccaggio, per categoria di prodotto;

d) indice medio di rotazione: la media dei valori annuali del punto *c)*.

Capacità di trasporto

e) infrastrutture di trasporto: oleodotti di collegamento tra depositi, distinti per categoria di prodotto;

f) capacità di trasporto: prodotto tra la portata massima oraria e le ore di funzionamento di ciascun anno, al netto dei periodi di fuori esercizio;

g) capacità di trasporto utilizzate: quantitativi annualmente trasportati;

h) capacità media di trasporto utilizzata: la media dei valori annuali del punto *g)*.

B1) capacità di stoccaggio, di movimentazione e di trasporto disponibili, per l'anno di riferimento, determinate secondo gli stessi criteri utilizzati a consuntivo per i due anni precedenti e tenendo conto anche dei seguenti elementi:

variazioni intervenute o previste nell'assetto del deposito, con riguardo a capacità di stoccaggio installata e in esercizio, destinazione dei serbatoi, strutture per il trasferimento dei prodotti (via nave e ferro/autocisterna);

variazioni intervenute o previste nell'assetto e nel funzionamento delle strutture di trasporto (oleodotti);

necessità previste di uso dei serbatoi e delle infrastrutture logistiche e di trasporto, per conto proprio o per terzi, nel corso dell'anno.

Art. 2.

1. Sulla base dei criteri indicati al precedente articolo, e con le modalità indicate in apposita circolare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i titolari degli impianti di deposito di oli minerali di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 comunicano al Ministero delle attività produttive, entro il 1° marzo di ogni anno:

gli indicatori relativi al grado di utilizzo del deposito negli ultimi due anni (punti indicati con le lettere *a)* o *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)* e *h)*);

i quantitativi di prodotto annualmente immessi in consumo, negli ultimi due anni, a fronte di permute (contratti relativi a scambi di prodotto finito);

le capacità di stoccaggio, di movimentazione e di trasporto disponibili per servizio a terzi, previste per l'anno in cui viene effettuata la comunicazione.

2. Per il primo anno di attuazione, tale comunicazione viene effettuata entro il mese di ottobre 2003, con riferimento al biennio 2001-2002 e alle disponibilità fino a dicembre 2003.

Art. 3.

1. Le informazioni relative alle capacità disponibili previste per ciascuna annualità vengono fornite dal Ministero anche all'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, che concorre a curarne la pubblicazione, esclusivamente aggregate per tipo di prodotto ed area geografica.

Art. 4.

1. I soggetti a cui non è stato consentito l'uso di capacità di stoccaggio e di infrastrutture di trasporto per il transito del prodotto, possono segnalarlo al Ministero delle attività produttive, Direzione generale energia e risorse minerarie.

2. Il Ministero delle attività produttive esercita le funzioni di verifica e di controllo, ai sensi del comma 3, dell'art. 5 citato e secondo i criteri indicati dal presente decreto.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A00435

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2002.

Sostituzione di un membro della speciale commissione artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Grosseto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 2 del 29 gennaio 2002 con il quale venivano ricostituite le speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Visto che il sig. Manini Floriano veniva nominato membro della II speciale commissione degli artigiani quale rappresentante dell'Associazione degli artigiani della provincia di Grosseto (Confartigianato);

Vista la nota del 4 dicembre 2002 dell'Associazione degli artigiani della provincia di Grosseto con la quale viene nominata, in sostituzione del sig. Manini Floriano - collocato in pensione - la sig.ra Bindi Alessandra;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Bindi Alessandra viene nominata membro della II speciale commissione degli artigiani del comitato provinciale INPS, in sostituzione del sig. Manini Floriano, collocato in pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 16 dicembre 2002

Il dirigente provinciale: BUONOMO

03A00401

DECRETO 18 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Serenissima soc. coop. edilizia a r.l.», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno

depositato in Tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi,

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del c.c.;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali direzione degli affari generali e del personale Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza,

Viste la legge del 17 luglio 1975 n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al 2134;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

soc. coop.va a r.l. «Serenissima soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 18 maggio 1976, iscritta al n. 1293 del registro delle imprese della CCIAA di Potenza - BUSC n. 969.

Potenza, 18 dicembre 2002

Il reggente: MONTANARELLA

03A00398

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2002.

Rettifica del decreto 29 maggio 2002, relativo al riconoscimento professionale alla prof.ssa Bénédicte Rossetti Di Valdalbero di titoli esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il proprio decreto del 29 maggio 2002, prot. n. 9982, con il quale i titoli di formazione professionale della prof.ssa Bénédicte Rossetti Di Valdalbero sono stati riconosciuti abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 37/A «Filosofia e storia»;

Rilevato che, nel riportare i dati relativi ai titoli posseduti dall'interessata, è stata erroneamente indicata la Francia invece del Belgio quale Paese di acquisizione dei titoli medesimi;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. La prima parte del dispositivo, di cui al punto 1 del decreto direttoriale 29 maggio 2002, prot. n. 9982, relativa ai titoli posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Rossetti Di Valdalbero;

nome: Bénédicte;

nata a: Vico Equense (Napoli) - Italia;

il: 27 luglio 1976;

nazionalità: italiana;

è così rettificata:

diploma di istruzione superiore: «Licencié en Philosophie» rilasciato in data 11 settembre 1998 dalla «Université Catholique de Louvain (Belgio) - Facultè des Sciences Philosophiques»;

titolo di abilitazione: «Agrégé de l'enseignement secondaire supérieur», rilasciato il 9 ottobre 1998 dalla «Université Catholique de Lauvain (Belgio) - Faculté des Sciences Philosophiques».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A00390

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Nuclei valutazione e verifica - Assegnazioni 2002 (Art. 1, comma 7, legge n. 144/1999 e art. 145, comma 10, legge n. 388/2000). (Deliberazione n. 98/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo - da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome - finalizzato alla costituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che ha, fra l'altro, incrementato la dotazione annua del predetto Fondo, a partire dal 2001, da 10 a 40 miliardi di lire (20,66 Meuro);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001, concernenti gli indirizzi operativi per la costituzione dei predetti Nuclei di valutazione e verifica;

Vista la propria delibera del 3 maggio 2001, n. 67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183/2001), con la quale è stato ripartito, per l'anno 2001, l'importo di lire 40 miliardi (pari a 20,66 Meuro), autorizzato dall'art. 145, comma 10 della legge finanziaria 2001, per le finalità dell'articolo 1 della legge n. 144/1999 sopra richiamata;

Considerato che tale delibera di ripartizione prevede la destinazione: di lire 4 miliardi (2,06 Meuro) a favore delle funzioni orizzontali e, per il cofinanziamento delle spese di funzionamento dei relativi Nuclei, di lire 28 miliardi (pari a 14,46 Meuro) a favore delle regioni e Province autonome (con una quota di circa il 55% riservata al Centro-Nord e una quota di circa il 45% al Mezzogiorno, secondo il riparto delle spese in conto capitale programmate nel DPEF 2000-2003 per il periodo 2000-2006) e di lire 8 miliardi (4,13 Meuro) a favore delle Amministrazioni centrali;

Tenuto conto dell'attività di ricognizione svolta dal Comitato tecnico paritetico - costituito dalla Conferenza Stato-Regioni il 21 ottobre 1999 ed operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, in linea con gli indirizzi di questo Comitato definiti nella seduta del 20 dicembre 2001;

Considerato che il protocollo di intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome per la costituzione ed avvio della rete dei Nuclei è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 ottobre 2002;

Vista la nota n. 0034816 del 18 novembre 2002 con la quale il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, propone per il riparto delle risorse stanziate per l'anno 2002 - nelle more dell'avvio della suddetta rete dei Nuclei, il cui Protocollo di intesa è stato di recente approvato - di adottare i medesimi criteri di riparto applicati con la citata delibera CIPE n. 67/2001, sui quali era stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome nella seduta del 19 aprile 2001;

Tenuto conto che nella suddetta proposta di ripartizione delle risorse si prevede che il trasferimento delle quote assegnate, in linea con il punto 5) della citata delibera n. 67/2001, avverrà soltanto a favore delle Amministrazioni centrali e regionali che hanno effettivamente costituito il proprio Nucleo di valutazione e che hanno risposto al questionario formulato dal Comitato tecnico paritetico, nell'ambito dell'attività di ricognizione sopra richiamata;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1) L'importo di 20.658,27 migliaia di euro stanziato, per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 145, comma 10, della legge n. 388/2000 per le finalità richiamate in premessa, è ripartito come segue:

Migliaia di euro

Funzioni orizzontali	**2.065,82**
- Monitoraggio degli investimenti pubblici, connessa banca dati e rete dei Nuclei	
Cofinanziamento dei costi di funzionamento dei Nuclei	
- Nuclei regionali	**14.460,79**
- Nuclei centrali	**4.131,66**
TOTALE RISORSE	**20.658,27**

2) L'importo di 14.460,79 migliaia di euro, destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Regioni e Province autonome, indicati al precedente punto 1, è così ripartito:

Migliaia di euro

REGIONI E P.A.	ASSEGNAZIONI 2002
Emilia Romagna	769,01
Friuli Venezia Giulia	403,35
Lazio	857,32
Liguria	456,03
Lombardia	1.416,64
Marche	416,78
P.A. Bolzano	324,85
P.A. Trento	321,24
Piemonte	805,67
Toscana	676,56
Umbria	356,87
Valle d'Aosta	277,85
Veneto	804,64
TOTALE CENTRO-NORD (54,54%)	*7.886,81*
Abruzzo	526,79
Basilicata	432,27
Calabria	741,63
Campania	1.379,46
Molise	359,97
Puglia	1.052,54
Sardegna	735,43
Sicilia	1.345,89
TOTALE MEZZOGIORNO (45,46%)	*6.573,98*
TOTALE	**14.460,79**

3) L'importo di 4.131,66 migliaia di euro, destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle Amministrazioni centrali è ripartito come segue:

Migliaia di euro

AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Affari Esteri	206,58
Ambiente e Tutela del Territorio	568,10
Attività Produttive	413,17
Beni e Attività Culturali	413,17
Dipartimento per le Pari Opportunità	206,58
Infrastrutture	774,69
Interno	206,58
Istruzione, Ricerca e Università	568,10
Lavoro e Politiche Sociali	206,58
Politiche Agricole e Forestali	206,58
Salute	361,53
TOTALE	**4.131,66**

4) Alla luce dell'attività di ricognizione disciplinata da questo Comitato nella seduta del 21 dicembre 2001 e della documentazione effettivamente pervenuta alla Segreteria del Comitato - dalla quale emerge che il processo di costituzione, avvio e operatività a regime dei Nuclei delle Amministrazioni centrali e regionali è ancora in corso - il trasferimento delle assegnazioni 2002, di cui ai precedenti punti 2 e 3, avverrà - in linea con il punto 5) della propria delibera n. 67/2001 - soltanto a favore delle Amministrazioni centrali e regionali che hanno effettivamente costituito il proprio Nucleo e che hanno risposto al questionario definito dal Comitato tecnico paritetico, nell'ambito dell'attività di ricognizione richiamata in premessa;

Per il corrente esercizio 2002, non potranno pertanto essere trasferite le quote relative alla Provincia autonoma di Bolzano, alle Regioni Lazio ed Umbria, nonché ai Ministeri del lavoro e politiche sociali e dell'interno. Tali quote incrementeranno la dotazione del Fondo per il prossimo esercizio.

5) L'erogazione delle risorse di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sarà effettuata da parte del competente Servizio del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni del Servizio centrale di segreteria CIPE.

6) A partire dal 2003, la ripartizione delle risorse destinate al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei delle diverse Amministrazioni centrali e regionali sarà disposta sulla base dell'effettiva operatività dei Nuclei, della loro adeguata composizione in relazione alle competenze attribuite e della coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto alle finalità e modalità di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 e alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, richiamate in premessa.

A tal fine questo Comitato definirà le modalità delle relative attività di ricognizione, che saranno organizzate dal Servizio centrale di segreteria del CIPE, per essere completate entro il 31 marzo 2003 con riferimento alla situazione risultante al 31 dicembre 2002.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 88

03A00464

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Piano nazionale della sicurezza stradale e programma annuale di attuazione per il 2002. (Art. 32, legge n. 144/1999). (Deliberazione n. 100/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997 - 2001 della Commissione delle Comunità europee, prevede la predisposizione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga attuato mediante programmi annuali, approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che reca limiti di impegno per l'attuazione dei programmi annuali, autorizzando gli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti), che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione di un programma di miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale che si ponga in coerenza con il suddetto Piano nazionale e che, a tal fine, autorizza un limite di impegno quindicennale di 20 Meuro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS) o gli Enti destinatari delle competenze trasferite sono autorizzati ad effettuare;

Visto il decreto interministeriale emanato il 29 marzo 2000 ai sensi del citato art. 32 della legge n. 144/1999, con il quale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stati definiti gli indirizzi generali e le linee guida per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

Vista la nota 14 novembre 2002 n. 294, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il Piano della sicurezza nazionale - Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione, con richiesta di urgente trattazione al fine di consentire l'impegno, entro il 31 dicembre 2002, del primo limite previsto dalla citata legge n. 488/1999, decorrente dal 2001;

Visto il parere sul citato Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie reso, nella seduta del 19 novembre 2002, dalla Conferenza Unificata che si è sostanzialmente espressa in senso favorevole, proponendo, comunque, di apportare alla tabella n. 35 le modifiche emerse in sede tecnica e richiamando le osservazioni espresse dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome nel corso della riunione tenuta il medesimo giorno;

Visto il parere sul primo programma attuativo formulato, nella stessa seduta del 19 novembre 2002, dalla Conferenza Unificata che si è espressa favorevolmente sul testo risultante a seguito delle modifiche proposte dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome, chiedendo di considerare la prima annualità del Piano nazionale quale fase di sperimentazione e di prevedere la stipula, in sede di Conferenza Stato - regioni, di un accordo preventivo sui criteri e sulle modalità per la redazione dei successivi programmi annuali;

Considerato che, secondo il richiamato art. 32 della legge n. 144/1999, il Piano nazionale della sicurezza stradale deve consistere in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli Enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi ed organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari;

Considerato che gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dovevano essere realizzati, secondo le indicazioni del menzionato art. 32 della legge n. 144/1999, con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al successivo comma 3 e che il richiamato art. 15 della legge n. 166/2002 ha poi recato apposito stanziamento per la realizzazione del programma sulla rete nazionale previsto dalla norma stessa;

Considerato che le risorse di cui alla legge n. 488/1999 sono da considerare, quindi, riferite agli interventi diversi da quelli come sopra finanziati;

Prende atto

1. con riferimento al Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie:

che detto Piano è riferito al biennio 2002 - 2003, in coerenza con la dotazione finanziaria attualmente disponibile, che riguarda detto biennio e che verrà attivato tramite due programmi annuali;

che i risultati raggiunti nel corso della realizzazione dovranno consentire di elaborare il Piano strutturale della sicurezza stradale;

che il Piano parte dal presupposto che l'obiettivo per il decennio 2002 - 2011 è quello di ridurre del 40% il numero di morti e feriti gravi per incidenti stradali ed assume, per il raggiungimento di tale obiettivo, quali principali criteri di riferimento:

la concentrazione degli interventi sulle situazioni di massimo rischio (50% di morti e feriti gravi);

la promozione di misure di tipo innovativo in settori fino ad oggi trascurati o non adeguatamente considerati (quali supporti tecnici e miglioramento della rete stradale);

la promozione di un più stretto coordinamento tra i diversi livelli e settori della pubblica amministrazione competenti in materia di sicurezza stradale;

la promozione del coinvolgimento del settore privato nel campo del miglioramento della sicurezza stradale;

che il Piano individua anche le azioni prioritarie da avviare nel decennio, distinguendo tra le azioni prioritarie di primo livello, che mirano a promuovere gli interventi più urgenti in relazione all'entità del danno sociale e all'immediata fattibilità degli interventi stessi, ed azioni prioritarie di secondo livello, per avviare un processo di miglioramento sistematico della sicurezza stradale, mediante il potenziamento della capacità di governo soprattutto delle Amministrazioni locali;

che il Piano espone anche, quale mera ipotesi di lavoro, il fabbisogno per l'intero decennio, quantificandolo in 12.033,44 Meuro (23.300 miliardi di lire) per investimenti aggiuntivi e 7.488,62 Meuro (14.500 miliardi di lire) per rifinalizzazioni di spese, con un onere complessivo ipotizzato a carico dello Stato di 7.152,93 Meuro (13.850 miliardi di lire) e con saldo finale positivo, perché a fronte di tale onere si prevede una riduzione complessiva di costi sociali per 30.057,79 Meuro (58.200 miliardi di lire);

che, per il biennio di riferimento, il Piano prevede una spesa complessiva di 845,44 Meuro (1.637 miliardi di lire), di cui 542,28 Meuro (1.050 miliardi di lire) a carico dello Stato, e privilegia gli interventi puntuali che possono essere avviati in tempi molto brevi sulle situazioni a massimo rischio, cioè su quelle tratte infrastrutturali o su quei tipi di mobilità o su quei comportamenti di guida caratterizzati da livelli di rischio estremamente elevati che sono all'origine di oltre il 50% delle vittime degli incidenti stradali;

che, in relazione alle complessità di funzioni del Piano, che costituisce il quadro di riferimento per numerosi soggetti con caratteristiche e competenze molto diversificate, è prevista una struttura molto articolata di coordinamento e gestione del Piano stesso;

2. con riferimento al primo programma di attuazione:

che tale programma annuale, supportato da un allegato tecnico che riporta i dati base per il riparto regionale e i dati sull'incidentalità a livello territoriale, è finanziato a carico del primo limite di impegno quindicennale, pari a 12,91 Meuro a decorrere dal 2001, previsto dalla legge n. 488/1999, include 15 delle 91 azioni prioritarie individuate dal Piano nazionale, che vengono raggruppate nelle 3 linee di finanziamento sotto indicate, con eccezione dell'azione relativa alla definizione della rete di monitoraggio nazionale e della connessa rete regionale cui, nella prima fase, non vengono destinate risorse:

mobilità locale extraurbana (anche su strade di livello nazionale);

mobilità urbana e di ingresso/uscita alle aree urbane (anche su strade di livello nazionale);

mobilità locale in genere (inclusi sostegno al trasporto collettivo, rafforzamento degli uffici di polizia locale e creazione di centri di pianificazione, programmazione e gestione unici a livello locale);

che il programma reca la precisazione che tutti i finanziamenti debbono essere in conto capitale;

che, secondo la stesura definitiva del programma che recepisce le richieste di modifica formulate dalla Conferenza unificata, il riparto del limite d'impegno, che sviluppa 129,114 Meuro, viene effettuato per circoscrizioni regionali sulla base del criterio di proporzionalità al danno sociale, tenendo conto, in particolare, dell'incidentalità (peso 70%) e dell'estesa stradale (30%), e con il vincolo della destinazione del 35% delle risorse al Mezzogiorno;

che le regioni provvedono a ripartire i fondi loro assegnati per linea di finanziamento alla stregua del citato criterio di proporzionalità al danno sociale ed in base a valutazioni sia dei tempi necessari per la concreta attuazione degli interventi sia della priorità di rafforzamento delle strutture di Governo, sì che il riparto porti all'attribuzione delle percentuali indicative del 25% per la prima linea, del 35% per la seconda e del 40% per la terza;

che è previsto che la gestione del programma avvenga a livello regionale - in coerenza con principi e parametri concordati tra Governo, regioni, province e comuni - e che è altresì previsto che l'allocazione delle risorse nell'ambito di competenza venga effettuata sulla base di procedure concorsuali e/o forme concertative, sulla base di criteri di priorità, aggiuntività e premialità;

che vengono stabiliti i massimali di finanziamento, distintamente per interventi sulla rete stradale e per le altre misure, in base alle dimensioni degli enti locali;

Delibera:

1. È approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, è riferito al biennio 2002 - 2003;

2. È approvato il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale, nella stesura esaminata nell'odierna seduta, che recepisce le richieste di modifica formulate dalla Conferenza unificata;

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di:

procedere ad una semplificazione del complesso sistema organizzativo delineato nel Piano nazionale della sicurezza stradale, stabilendone anche le interrelazioni con altri organismi finitimi;

estendere a questo Comitato la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano prevista dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge n. 144/1999;

concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per la redazione del programma annuale 2003, da sottoporre alla Conferenza Stato - regioni;

promuovere la sollecita predisposizione del programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale, di cui all'art. 15 della legge n. 166/2002, prevedendo l'inserimento, nel programma stesso, delle priorità indicate dalla norma e sollecitando, per quel che concerne gli interventi infrastrutturali, ogni misura intesa ad evitare sovrapposizioni rispetto al programma triennale della viabilità, nonché sottoporre, prima dell'approvazione, il programma stesso a questo Comitato per offrire al medesimo un quadro complessivo delle misure attuative del Piano nazionale;

estendere a questo Comitato la relazione di cui all'ultimo comma della norma per ultimo richiamata;

attivare uno stringente sistema di monitoraggio;

procedere, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'alinea precedente, a predisporre tempestivamente ed a sottoporre a questo Comitato il Piano strutturale nazionale per la sicurezza stradale, valido per le annualità successive al biennio 2002 - 2003.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 79

03A00465

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 7 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 9568 del 13 dicembre 2002 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza nel giorno 13 dicembre 2002 per l'intera giornata per la partecipazione del personale allo sciopero generale.

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza, prot. n. 1768 del 12 dicembre 2002 che ha comunicato la predetta chiusura;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza è accertato il giorno 13 dicembre 2002 per l'intera giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 7 gennaio 2003

Il direttore regionale: CARLETTA

03A00517

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2002.

Attivazione degli uffici di Napoli, Catania e Siracusa.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Napoli, Catania e Siracusa.

1.1 Il 30 dicembre 2002 sono attivati gli uffici di Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, Napoli 4, Catania, con la sezione staccata di Adrano, e Siracusa. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette, dell'I.V.A. e del registro nonché le sezioni staccate delle direzioni generali operanti nelle suindicate località.

1.2 Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nella tabella *A*.

1.3 Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dei quattro uffici di Napoli è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità o gli enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i quattro uffici.

1.4 Per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro e la sezione staccata della Direzione regionale operanti a Napoli, la competenza è ripartita tra i nuovi uffici con provvedimento del direttore regionale secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro. Con provvedimento del direttore regionale sono altresì ripartite le competenze a gestire i rapporti pregressi con il concessionario della riscossione, il contenzioso in materia di tributi soppressi di cui al testo unico n. 645/1958 ed i carichi residui in materia di I.V.A. derivanti dalla soppressione dei servizi autonomi di cassa nonché i rapporti pendenti in materia di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.5 Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

2. *Disposizioni transitorie.*

2.1 Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Napoli, Catania e Siracusa, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996 sono attribuiti, rispettivamente, agli uffici di Napoli 4, Catania e Siracusa.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Napoli, Catania, con la sezione staccata di Adrano, e Siracusa. Va precisato che a Napoli sono previsti sei uffici e a Catania due ma, per difficoltà legate al reperimento degli immobili necessari, ne vengono provvisoriamente attivati quattro a Napoli e uno a Catania, con competenze estese alle intere circoscrizioni territoriali delle rispettive sedi.

Le nuove strutture assorbono le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'I.V.A., del registro e della sezione staccata della Direzione regionale, che vengono quindi soppressi.

Per assicurare un'omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra i quattro uffici di Napoli vengono inoltre definiti criteri generali per la gestione di talune tipologie di atti nella fase di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici. Per la stessa ragione viene demandata al direttore regionale la determinazione della competenza dei nuovi uffici relativamente ai rapporti pendenti presso alcuni degli uffici soppressi.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per agli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 23 dicembre 2002

Il direttore: FERRARA

TABELLA *A*

Competenza territoriale degli uffici di Napoli, Catania e Siracusa

SEDE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
NAPOLI 1	Quartieri Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura, Chiaia-Posillipo-San Ferdinando e Avvocata-Montecalvario-San Giuseppe-Porto.
NAPOLI 2	Quartieri Vomero, Arenella, Piscinola-Marianella e Chiaiano e comuni di Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca.
NAPOLI 3	Quartieri Secondigliano, Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio e comuni di Casandrino, Cercola, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Somma Vesuviana, Volla.
NAPOLI 4	Quartieri San Lorenzo-Vicaria, Mercato-Pendino, Stella-San Carlo Arena, Miano, San Pietro a Patierno, Poggioreale e Scampia e comuni di Portici, Torre del Greco.
CATANIA	Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Maletto, Maniace, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Ragalna, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Santa Maria di Licodia, Scordia, Tremestieri Etneo.
SIRACUSA	Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino, Sortino.

03A00434

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2002.

Autorizzazione alla fusione per incorporazione della «Serit Picena S.p.a.», concessionaria del Servizio nazionale della riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Ascoli Piceno, nella «Ancona Tributi S.p.a.», concessionaria del servizio nazionale della riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Ancona.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Autorizzazione alla fusione per incorporazione della Serit Picena S.p.a. nella Ancona Tributi S.p.a. e contestuale trasferimento della titolarità della concessione per l'ambito territoriale della provincia di Ascoli Piceno.

1.1 È autorizzata la fusione per incorporazione della Serit Picena S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Ascoli Piceno, nella Ancona Tributi S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Ancona.

1.2 Contestualmente è autorizzato il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del servizio nazionale della riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Ascoli Piceno, dalla Serit Picena S.p.a. alla Ancona Tributi S.p.a.

2. Efficacia del trasferimento.

1.1 Il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione avrà efficacia a partire dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate - direzione centrale amministrazione - ufficio rapporti con i concessionari, con preavviso di almeno quindici giorni mediante raccomandata a.r. e che la società incorporante Ancona Tributi S.p.a. provvede alla voltura a proprio nome della cauzione prestata dalla Serit Picena S.p.a. a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza, prodotta dalla Ancona Tributi S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Ancona, e dalla Serit Picena S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Ascoli Piceno, volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, alla fusione per incorporazione della Serit Picena S.p.a. nella Ancona Tributi S.p.a., ed il conseguente trasferimento della titolarità della concessione, ai sensi dell'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 112/1999, in capo alla società incorporante Ancona Tributi S.p.a.

La prospettata operazione si inserisce in un progetto di razionalizzazione del gruppo bancario, guidato dalla Banca Popolare di Bergamo, cui appartengono le summenzionate società concessionarie, finalizzato al rafforzamento della propria presenza sul territorio regionale nel settore della riscossione, ed alla realizzazione di economie di scala tra le società operanti in detto settore.

Poichè il capitale sociale delle società interessate alla fusione è detenuto interamente dalla Banca Popolare di Ancona S.p.a. e dalla Cassa di Risparmio di Fano S.p.a., entrambe appartenenti al citato gruppo bancario Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, il trasferimento prospettato integra la fattispecie prevista dall'art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1999.

Inoltre, il trasferimento in esame assicura la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'art. 2, comma 6, del più volte citato decreto legislativo n. 112/1999, in quanto la società incorporante Ancona Tributi S.p.a., già in possesso di sistemi informativi adeguati all'esercizio dell'attività di riscossione nell'ambito di Ancona, acquisisce, con l'operazione di fusione, l'intera struttura operativa della Serit Picena S.p.a.

Con il presente provvedimento si dispone, quindi, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999, alla fusione per incorporazione della Serit Picena S.p.a. nella Ancona Tributi S.p.a., ed il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione, per l'ambito territoriale della provincia di Ascoli Piceno, dalla Serit Picena S.p.a. alla Ancona Tributi S.p.a.

Riferimenti normativi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative all'autorizzazione preventiva alle fusioni delle società concessionarie: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2, comma 4);

Disposizioni relative al trasferimento della titolarità dei rapporti concessori: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 57, comma 2);

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b*);

Funzioni del direttore dell'Agenzia:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Roma, 27 dicembre 2002

Il direttore: FERRARA

03A00391

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Biella in data 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazionei sindacali, l'ufficio dei pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 13 dicembre 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5335/26/02 del 20 dicembre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 9 gennaio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A00452

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli in data 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazionei sindacali, l'ufficio dei pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nel giorno 13 dicembre 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5276/26/02 del 17 dicembre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 9 gennaio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A00453

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo in data 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio dei pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 13 dicembre 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5337/26/02 del 20 dicembre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 9 gennaio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A00454

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 gennaio 2003, il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giorgio Fiorenza, console onorario della Repubblica del Perù a Firenze.

03A00427

Entrata in vigore del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001.

A seguito dell'emanazione della legge 11 maggio 2002, n. 102 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 in data 4 luglio 2002.

Essendosi verificate le condizioni previste nell'art. 12, 2, l'Atto sunnominato entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.

03A00428

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della civile estinzione della parrocchia S. Massimiliano Kolbe, in Rosignano Marittimo

Con decreto del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2002, viene riconosciuta civilmente l'estinzione della parrocchia S. Massimiliano Kolbe, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno).

Il provvedimento di estinzione dell'ente suddetto avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A00392

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Giorgio Vincent società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Nizza Monferrato.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 29117 del 4 dicembre 2002 la Giorgio Vincent società di intermediazione mobiliare S.p.a., con sede in Nizza Monferrato (Asti), è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 57, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

03A00451

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 31847 del 24 dicembre 2002 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

Area del Comune di Montescaglioso (Matera): imprese impegnate nei lavori di completamento di ristrutturazione dell'impianto irriguo del Metapontino con riconversione delle residue reti a canalette in Valle Bradano e Metaponto - Prog. BAS-03 - per il periodo dal 16 maggio 2001 al 15 agosto 2003.

03A00395

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31833 del 19 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Lares Cozzi, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003.

Con decreto n. 31834 del 19 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per la ditta S.p.a. S.E.P. Società Edizioni e Pubblicazioni «IL SECOLO XIX», con sede in Genova, unità di Genova-Chiavari (Genova); Roma; Savona, per il periodo dal 25 febbraio 2002 al 15 febbraio 2004.

Con decreto n. 31835 del 20 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Big Time, con sede in Pero (Milano), unità di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2003.

Con decreto n. 31837 del 20 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Industrie del Basento, con sede in Potenza, unità di Potenza, per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003.

Con decreto n. 31838 del 20 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. S.I.M.E.I., con sede in Catania, unità di Misterbianco e Catania (Cantieri) (Catania), per il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 31839 del 20 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. SIEL Elettronica, con sede in Formello (Roma), unità di Formello (Roma), per il periodo dal 2 settembre 2002 al 1° settembre 2003.

Con decreto n. 31840 del 20 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Bentini, con sede in Ravenna, unità di Raffineria di Milazzo (Messina), per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 31858 del 27 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Automotive Lighting Italia, con sede in Venaria (Torino), unità di Venaria (Torino), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 31859 del 27 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. FIAT Auto, con sede in Torino, unità di:

Cassino (Frosinone);

Mirafiori carrozzeria (Torino);

Mirafiori carrozzeria, unità Rivalta (Torino);

Mirafiori presse (Torino);

Pomigliano carrozzeria (Napoli);

Strutture centrali e commerciali Pomigliano (Napoli);

Strutture centrali e commerciali Arese (Milano);

Strutture centrali e commerciali Bologna;

Strutture centrali e commerciali Milano;

Strutture centrali e commerciali Napoli;

Strutture centrali e commerciali Palermo;

Strutture centrali e commerciali Roma;

Strutture centrali e commerciali Torino;

Termini Imerese (Palermo);

unità Vamia Arese (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 31860 del 27 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Comau, con sede in Grugliasco (Torino), unità di:

Mirafiori carrozzeria (Torino);

Mirafiori presse (Torino);

Rivalta (Torino);

Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 31861 del 27 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Sistemi Sospensioni, con sede in Milano, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 31862 del 27 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Seima Italiana, con sede in Tolmezzo (Udine), unità di Grugliasco (Torino), Tolmezzo (Udine), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

03A00402

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 31841 del 20 dicembre 2002, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 maggio 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Montescaglioso (Matera):

imprese impegnate nei lavori di completamento di ristrutturazione dell'impianto irriguo del Metapontino con riconversione delle residue reti a canalette in Valle Bradano e Metaponto, prog. BAS-03.

03A00403

Approvazione della delibera adottata in data 25 luglio 2002 dalla Cassa di previdenza ed assistenza forense

Con delibera ministeriale 11 dicembre 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 25 luglio 2002, concernente disposizioni in materia di condono delle posizioni assicurative.

03A00422

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «Team Service soc. coop. a r.l.», in Trieste e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 4039 datata 25 novembre 2002, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Team Service soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17.

03A00258

Gestione commissariale della soc. coop. «Fau Service soc. coop. a r.l.», in Zuglio e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 4204 datata 6 dicembre 2002, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Fau Service Soc. coop. a r.l.», con sede in Zuglio, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di tre mesi, la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Mantica n. 7.

03A00259

Gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa ricerche innovazioni aziendali Corinna-Piccola soc. coop. a r.l.», in Udine e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 4205 datata 6 dicembre 2002, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa ricerche innovazioni aziendali Corinna-Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Mantica n. 7.

03A00260

Gestione commissariale della società cooperativa «Italian Trading Co-Operative Society-Piccola soc. coop. a r.l.», in Tavagnacco e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 4326 datata 13 dicembre 2002, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Italian Trading Co-Operative Society-Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Tavagnacco, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Carlo Uliana, con studio in Fagagna, via Riolo n. 32.

03A00261

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Promospettacoli soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Trieste

Con deliberazione n. 4040 datata 25 novembre 2002, la giunta regionale ha nominato il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3, liquidatore della cooperativa «Promospettacoli Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Mauro Carone.

03A00262

Scioglimento della società cooperativa «Alessandra-Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 4045 datata 25 novembre 2002, la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Alessandra-Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 2 dicembre 1999 per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Carmela Amabile, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6.

03A00257

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa automazione macchine impianti - C.A.M.I. soc. coop. a r.l.», in Cordenons.

Con deliberazione n. 4046 datata 25 novembre 2002, la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa automazione macchine impianti - C.A.M.I. Soc. coop. a r.l.», con sede in Cordenons, costituita l'11 settembre 1998 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Eridania Mori, con studio in Pordenone, via Cantore n. 21.

03A00263

COMUNE DI BARZIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Barzio (provincia di Lecco) ha adottato il 20 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Abitazione principale e pertinenze: 4,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille;

detrazione imposta I.C.I. per abitazione principale: euro 258,00;

(Omissis).

03A00313

COMUNE DI BUCCINASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Buccinasco (provincia di Milano) ha adottato il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota agevolata: 5,5 per mille da applicarsi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

aliquota maggiorata: 7 per mille da applicarsi agli alloggi non beati da almeno due anni;

aliquota ordinaria: 6 per mille da applicarsi in tutti gli altri casi non previsti ai precedenti punti.

2) di confermare per l'anno 2003 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi dell'I.C.I. nella misura di euro 104,00;

(Omissis).

1. di elevare ad euro 250,00 per l'anno 2003 la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta che risulti in possesso, in base ad idonea documentazione, di tutti i seguenti tre requisiti:

essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensione di invalidità civile, oppure disoccupato alla data della richiesta ed iscritto da almeno dodici mesi nelle liste di collocamento;

essere proprietario di una sola unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, iscritta in catasto con una rendita non superiore a euro 516,46;

avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 8.000,00;

(Omissis).

03A00314

COMUNE DI CAVIZZANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cavizzana (provincia di Trento) ha adottato il 22 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003 e confermando pertanto quanto già stabilito negli anni precedenti, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione spettante esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente viene stabilita in € 104,00, operando pertanto sull'importo minimo previsto dalla legge un leggero arrotondamento giustificato da evidenti ragioni di opportunità contabile.

(Omissis).

03A00315

COMUNE DI CERRO TANARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cerro Tanaro (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

2. la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è pari a € 103,29.

(Omissis).

03A00316

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Desenzano del Garda (provincia di Brescia) ha adottato il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di non apportare alcuna variazione alle aliquote e detrazioni già in vigore nel 2002;

2) di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5,75 per mille aliquota ordinaria;

4 per mille aliquota ridotta;

a) per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) per le pertinenze «limitatamente a una per ciascuna categoria classificate o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7», ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996;

c) per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si considerano adibiti ad abitazione principale e si applica pertanto l'aliquota agevolata del 4 per mille agli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti affittato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-*ter* del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

7 per mille aliquota per le aree fabbricabili, nonché per gli alloggi non concessi in locazione ad uso abitazione principale;

agli alloggi concessi in locazione con i requisiti previsti dal vigente regolamento all'art. 6, comma 4, (utilizzato per abitazione principale con contratto registrato) e a quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzati come abitazione principale si applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille;

3) di precisare che, anche per l'anno 2003, la misura della detrazione per l'abitazione principale consiste nell'importo di euro 206,58, intendendo per abitazione principale tutte le fattispecie alle quali viene applicata l'aliquota del 4 per mille;

(Omissis).

03A00317

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Occhieppo Inferiore (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. dare atto che la detrazione per abitazione principale è di € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

03A00318

COMUNE DI OSSANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ossana (provincia di Trento) ha adottato il 26 settembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 4 per mille, aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi per abitazione principale, abitazioni sfitte di anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari, abitazioni date in locazione con contratto registrato a persone che le utilizzano come abitazione principale, e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare (escluso cat. A10) adibita ad abitazione principale, e per quanto previsto da regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. in merito all'assimilazione ad abitazione principale;

di determinare l'aliquota del 6,5 per mille, aliquota ordinaria, comprese le aree fabbricabili ed esclusi i fabbricati cat. D2, solo alberghi e pensioni, che viene fissata al 6 per mille;

di determinare la detrazione per le unità immobiliari adibite a prima abitazione nella misura pari all'imposta dovuta;

(Omissis).

03A00319

COMUNE DI ROCCABRUNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Roccabruna (provincia di Cuneo) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 relativamente all'abitazione principale;

2. di fissare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 relativamente agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

3. di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico occupante) che lo possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è di € 103,29 spettante per l'intero anno o rapporto ai mesi durante i quali sussiste la destinazione di abitazione principale di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 23 settembre 1998 esecutiva ai sensi di legge, riconoscendo nel contempo le agevolazioni anche alle pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantine, soffitte, ecc.);

(Omissis).

03A00320

COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di S. Teresa di Riva (provincia di Messina) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 per l'anno 2003 è stabilita nella misura del 6 per mille per tutte le fattispecie imponibili.

(Omissis).

03A00321

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Santa Giustina in Colle (provincia di Padova) ha adottato il 21 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota unica del 5 per mille;

2. di confermare, per l'anno 2003, € 130,00 (arrotondato) quale detrazione per abitazione principale e pertinenze;

3. di confermare, per l'anno 2003, € 181,00 (arrotondato) quale detrazione per abitazione principale e pertinenze, per i contribuenti anziani, titolari di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trova nelle medesime condizioni. Tali soggetti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell'immobile destinato ad abitazione principale e della relativa pertinenza, e di un terreno agricolo con reddito dominicale non superiore a € 36,00 (arrotondato);

4. di istituire, con decorrenza 1° gennaio 2003 l'ulteriore detrazione di € 310,00 per abitazione principale e pertinenze, per i seguenti soggetti passivi:

a) invalidi totali con diritto all'indennità di accompagnamento certificata dall'ULSS territorialmente competente;

b) invalidi del lavoro al 100% certificati dall'INAIL;

c) minore portatore di handicap in situazione di gravità, certificata ULSS;

d) soggetto passivo d'imposta con persona convivente e residente che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*;

(Omissis).

03A00322

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto dirigenziale del 9 dicembre 2002 del Ministero della giustizia, recante: «Trasferimento di notai». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 2002)

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 58, seconda colonna, al nono rigo, dove è scritto: «La Mendola Giuseppe, notaio residente nel comune di Sant'Antioco, d.n. Cagliari, è trasferito nel comune di *Teulada, d.n. Cagliari*, con l'anzidetta condizione;», leggasi: «La Mendola Giuseppe, notaio residente nel comune di Sant'Antioco, d.n. Cagliari, è trasferito nel comune di *Cagliari*, con l'anzidetta condizione;».

03A00455

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501015/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2003
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2003
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2003

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	271,00
- semestrale	154,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	222,00
- semestrale	123,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	61,00
- semestrale	36,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	57,00
- semestrale	37,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	145,00
- semestrale	80,00
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	56,00
- semestrale	35,00
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	142,00
- semestrale	77,00
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	586,00
- semestrale	316,00
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	524,00
- semestrale	277,00

Integrando con la somma di € 88,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2003.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035